Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1971, n. **579**.

Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 1 della legge 31 dicembre 196[illegible] n. 1778, è aggiunto il seguente comma:

« Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data del 1° gennaio 1971 abbiano compiuto il 60° anno di età ».

All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: « di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle parole: « di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 19 luglio 1971, n. **580.**

Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 4.320 milioni a lire 12.960 milioni.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 19 luglio 1971, n. **581.**

Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito con l'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, è ulteriormente prorogato ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo, al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 19 luglio 1971, n. **582.**

Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 7.050 milioni.

La maggiore spesa prevista dal precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000.000.000, previsto dal precedente articolo 1, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI
— GIOLITTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 22 luglio 1971, n. **583**.

Composizione del consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, sulla composizione e competenza del consiglio di amministrazione e sulle attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato, quale risulta modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, dalla legge 5 maggio 1961, n. 414, dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, e di esso fanno parte, oltre che i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l aviazione civile:

a) il direttore generale dell'Azienda;

b) quattro funzionari dell'Azienda:

c) due magistrati del Consiglio di Stato;

d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

e) un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

f) un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

g) sei rappresentanti del personale dell'Azienda eletti direttamente da tutto il personale in servizio nell'Azienda stessa;

h) tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti dello Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti di professori ordinari o straordinari di università, che abbiano dato prove di alta capacità tecnica e amministrativa in materia di trasporti;

i) il direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di assenza o impedimento del Ministro il consiglio è presieduto da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

Al consiglio è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito, idoneo ad incarichi di stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un funzionario dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo superiore, nominato dal Ministro ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, quale risulta modificato dalla legge 9 agosto 1960, n. 787, è sostituito dai seguenti:

« I rappresentanti del personale di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 1 sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti, eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.

Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative ».

Art. 3.

Le elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La durata nella carica dei consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nominati in rappresentanza del personale a seguito delle elezioni indette con il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, n. 235, è stabilita dalla data di decorrenza della loro nomina fino alla nomina dei nuovi rappresentanti del personale eletti secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. **584**.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. **585.**
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra*)

Le tabelle *C*, *E* ed *F* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

A decorrere dal 1° luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

Art. 2.

(*Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità*)

Agli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

Tabella *E*, lettera *A bis* n. 2, comma secondo	L.	720.000
Tabella *E*, lettera *B*	»	540.000
Tabella *E*, lettera *C*	»	336.000
Tabella *E*, lettera *D*	»	252.000
Tabella *E*, lettera *E*	»	210.000
Tabella *E*, lettera *F*	»	168.000
Tabella *E*, lettera *G*	»	151.200
1ª categoria senza assegno di superinvalidità	»	84.000

Art. 3.

(*Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime*)

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art. 4.

(*Assegni di cumulo*)

All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella *F*-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria.

Ove con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella *F* ».

Art. 5.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge è accordata di ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera	*A*	L.	84.000
»	*A-bis* n. 1	»	72.000
»	*A-bis* n. 2 e n. 3	»	51.500
»	*B*	»	45.000
»	*C*	»	40.000
»	*D*	»	35.000
»	*E*	»	30.000
»	*F*	»	25.000
»	*G*	»	20.000

Per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l'indennità è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Lettera	*A*	L.	81.000
»	*A-bis* n. 1	»	69.000
»	*A-bis* n. 2 e n. 3	»	48.500
»	*B*	»	42.000
»	*C*	»	37.000
»	*D*	»	32.000
»	*E*	»	27.000
»	*F*	»	22.000
»	*G*	»	17.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A; A-bis* nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B* nn. 1), 3), 4); *C; D; E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000, per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A; A-bis* n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti Istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente ».

Art. 6.

(*Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria*)

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

Art. 7.

(*Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra*)

I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Art. 8.

(*Esonero dal servizio militare*)

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.

Art. 9.

(*Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti*)

Le tabelle *G, I, M, O, S* e *T* allegate alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

Art. 10.

(*Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria*)

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

Art. 11.

(*Indennità speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra*)

All'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella *L*, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo ».

Art. 12.

(*Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore*)

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« E' data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 100 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 180.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età ».

Art. 13.

(*Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale*)

I provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali saranno riesaminati, ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della Procura generale della Corte dei conti, dal Ministero del tesoro.

Qualora per effetto del predetto riesame il Ministro per il tesoro emetta altro decreto che modifichi o revochi in tutto o in parte quello impugnato, concedendo trattamento più favorevole, il procedimento dinnanzi alla Corte dei conti si estingue ove l'interessato non impugni il nuovo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla relativa notificazione.

Il provvedimento emesso dal Ministro per il tesoro in sede di riesame deve essere tempestivamente comunicato al procuratore generale della Corte dei conti.

L'estinzione del giudizio è dichiarata con ordinanza in camera di consiglio su richiesta del procuratore generale.

Contro l'ordinanza di estinzione le parti interessate possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla notificazione con ricorso depositato alla segreteria delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra. Sul reclamo si pronuncia la Corte dei conti con procedura ordinaria.

Art. 14.

(*Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra*)

Al comitato di liquidazione, di cui all'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono demandate le funzioni di cui al successivo articolo 15.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di interpellare il comitato di cui al precedente comma su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra.

Allo stesso Ministro per il tesoro spetta di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione, in relazione alle attribuzioni demandate al comitato medesimo dalla presente legge.

I funzionari amministrativi, di cui al terzo comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 15.

(*Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra*)

L'articolo 90 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.

Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge.

Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennità di guerra, con allegati i documenti giustificativi, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del Comitato di cui al successivo articolo 91. A tal fine i provvedimenti medesimi sono trasmessi al predetto comitato non oltre il termine di 30 giorni dalla data della relativa emanazione.

All'atto dell'emanazione dei provvedimenti concessivi, il direttore generale dispone la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle rate correnti degli assegni liquidati.

Nel caso in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, questo viene restituito con la relativa deliberazione al direttore generale.

Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento, disponendo, nel caso di concessione, l'abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi. In caso contrario, rinvia il provvedimento per un ulteriore esame al comitato; ove il comitato non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformità della deliberazione del comitato medesimo.

I provvedimenti emessi dal direttore generale in base alle norme di cui al presente articolo nonchè quelli emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro possono essere modificati o revocati da parte della stessa autorità che li ha emanati per i motivi, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal successivo articolo 112.

Nei casi in cui spetti di provvedere al Ministro per il tesoro, il Ministro stesso delibera su proposta del comitato di liquidazione di cui all'articolo 91 della presente legge».

Art. 16.

(*Assegno di incollocabilità*)

Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90 ».

Art. 17.

(*Ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra*)

Contro i provvedimenti concessivi o negativi di trattamento pensionistico di guerra emessi dal direttore generale o dalle Direzioni provinciali del tesoro, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro.

Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, numero 313. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti dal Ministro per il tesoro, su proposta del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Art. 18.

(*Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale*)

I provvedimenti concessivi di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale in base alla presente legge, possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione quando le concessioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma dell'articolo 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La revoca o la modifica di cui al precedente comma è disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del comitato di liquidazione,

verso abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 105 e 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 19.

(*Ricorso alla Corte dei conti*)

Dopo il quarto comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'istanza di riassunzione dovrà da uno o più eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente.

Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verrà dichiarato estinto.

La decisione di estinzione del giudizio sarà pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale ».

Art. 20.

(*Competenza della Corte dei conti Sezioni speciali - Procedimento*)

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonchè di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia.

Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà oralmente solo nel caso di conclusione favorevole ».

Art. 21.

(*Decorrenza benefici*)

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella *C*, detratto l'importo del soppresso assegno integrativo già previsto dall'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e assorbito nella tabella stessa, verranno così corrisposti:

a) per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria:
50 per cento dal 1° luglio 1971;
50 per cento dal 1° luglio 1972;

b) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª:
30 per cento dal 1° luglio 1971;
30 per cento dal 1° luglio 1972;
40 per cento dal 1° luglio 1973.

L'assegno speciale annuo per gli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità di cui allo articolo 2, l'aumento dell'assegno complementare e dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui agli articoli 1, secondo comma, e 5 della presente legge verranno corrisposti nella misura del 50 per cento dal 1° luglio 1971 e per il rimanente 50 per cento dal 1° luglio 1972.

Le maggiori misure dell'aumento d'integrazione di cui all'articolo 6 e dell'assegno di cumulo di cui alla tabella *F* allegata alla presente legge sono concesse a decorrere dal 1° luglio 1971.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle *G*, *I*, *M*, *O*, *S* e *T* allegate alla presente legge verranno corrisposti nelle seguenti misure percentuali ed alle decorrenze sottoindicate:
40 per cento dal 1° luglio 1971;
20 per cento dal 1° luglio 1972;
40 per cento dal 1° luglio 1973.

L'indennità speciale annua per le vedove e per gli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella *L* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata, ad istanza di parte, dall'anno 1971.

Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle *A* ed *E*, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla Direzione provinciale del tesoro, nella cui competenza rientra l'adozione dei relativi provvedimenti.

Se la domanda è presentata dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 22.

Per accelerare gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

Le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 24.

(*Onere di bilancio e copertura finanziaria*)

Ai fini dei miglioramenti economici, di cui alla presente legge, la spesa riportata nel bilancio per l'anno finanziario 1971 è aumentata di lire 15.750 milioni dal 1° luglio 1971 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente, resta stabilita in lire 12 miliardi a partire dal 1° luglio 1972 ed in lire 10 miliardi e 250 milioni a partire dal 1° luglio 1973.

All'onere di lire 15.750 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si

provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione delle spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

(Indennità integrativa speciale)

A decorrere dal 1° gennaio 1973 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra.

La misura dell'indennità integrativa speciale verrà determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita rilevate nell'anno 1972 rispetto al 1971 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Nei confronti degli invalidi ascritti alla prima categoria di cui alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il calcolo per determinare l'importo della indennità speciale sarà effettuato su una base mensile di lire 32.000. L'indennità così stabilita è concessa agli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria rispettivamente nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle tabelle *G*, *I*, *M*, *O*, *S* e *T* allegate alla presente legge e per i titolari del trattamento di cui alla tabella *L* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, l'indennità di cui al presente articolo verrà calcolata sui trattamenti pensionistici base previsti dalle predette tabelle entro il limite massimo di lire 32.000 mensili.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere. Tuttavia, qualora la predetta indennità risulti più favorevole di quella fruita dagli interessati ad altro titolo, gli interessati medesimi possono optare per l'indennità integrativa speciale prevista dal presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

AVVERTENZE ALLE TABELLE *A* E *B*

a) — Il criterio dell'equivalenza previsto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, applicabile per le tabelle *A* e *B*, annesse alla predetta legge, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E* di cui alla presente legge, avendo detta elencazione «carattere tassativo», come del resto già sancito dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti salvo nei casi previsti dalla lettera *B*) n. 2 e dalla lettera *F*) n. 8.

Le parole «grave», «notevole» usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con l'espressione «assoluta, totale, completa», applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) — Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) — L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni del *visus* (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

a 5	metri	V = 5/5	ossia	V = 1 (normale)
» 7,5	»	V = 5/7,5	»	V = 2/3
» 10	»	V = 5/10	»	V = 1/2
» 15	»	V = 5/15	»	V = 1/3
» 20	»	V = 5/20	»	V = 1/4
» 30	»	V = 5/30	»	V = 1/6
» 40	»	V = 5/40	»	V = 1/8
» 50	»	V = 5/50	»	V = 1/10

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50, ossia V = 1/25.

Al disotto di 1/50 — frazione che esprime un *visus* con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a cinquanta metri — la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (*visus*); conseguentemente si considerano come nei casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito

il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il *visus* corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il *visus* non corretto.

d) — Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

e) — Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella *A*, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

f) — Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi pari » va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: lo apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale)

Con la dizione di « perdita parziale » dell'organo superstite (« ... venga a perdere ... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

g) — Quando nella tabella *A* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone nell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

TABELLA *C*

IMPORTI ANNUI (*in lire*)

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	540.000	486.000	432.000	378.000	324.000	270.000	216.000	162.000
Ufficiali inferiori	621.000	558.900	496.800	434.700	372.600	310.500	248.400	186.300
Ufficiali superiori	683.100	614.790	546.480	478.170	409.860	341.550	273.240	204.930
Ufficiali generali	751.410	676.269	601.128	525.987	450.846	375.705	300.564	225.423

TABELLA *E*

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue L. 840.000)

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue L. 667.400)

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dello apparecchio di protesi.

(Annue L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dello articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

(Annue L. 344.600)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue L. 310.000)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue . . . L. 300.000)

TABELLA *F*

CUMULO

	Importi annui (Lire)
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A-bis* e *B*	1.500.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A-bis*, e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	1.100.400
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	900.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E*	720.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A*	600.000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A*	510.000
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A*	456.000
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A*	402.000
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A*	348.000
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A*	294.000
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A*	240.000
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A*	174.000

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA *G*

Sottufficiali e truppa	341.400
Ufficiali inferiori	358.320
Ufficiali superiori	371.400
Ufficiali generali	377.040

TABELLA *I*

Sottufficiali e truppa	393.840
Ufficiali inferiori	412.440
Ufficiali superiori	426.000
Ufficiali generali	432.480

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Pensioni normali

TABELLA *M*

Sottufficiali e truppa	210.000
Ufficiali inferiori	222.120
Ufficiali superiori	231.480
Ufficiali generali	248.880

TABELLA *O*

Sottufficiali e truppa	261.840
Ufficiali inferiori	274.800
Ufficiali superiori	283.800
Ufficiali generali	300.840

GENITORI

Pensioni speciali

TABELLA *S*

Sottufficiali e truppa	132.960
Ufficiali inferiori	137.040
Ufficiali superiori	140.160
Ufficiali generali	145.920

TABELLA *T*

Sottufficiali e truppa	147.480
Ufficiali inferiori	151.800
Ufficiali superiori	154.800
Ufficiali generali	160.440

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Conferma del comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967, con il quale è stato istituito presso questo Ministero un comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1967, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 15 giugno 1967, relativo alla composizione del predetto comitato;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1968, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308, del 4 dicembre 1968, contenente modifiche alla composizione del comitato sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1969, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 2 agosto 1969, relativo al rinnovo della composizione del predetto comitato;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1970, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 5 ottobre 1970, relativo alla sostituzione del segretario;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1971, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971, relativo alla sostituzione di un membro del comitato;

Ritenuto che i membri del comitato decadono dalla nomina l'8 aprile 1971, per decorsa validità del biennio in carica;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il predetto comitato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1966, modificato dal menzionato decreto ministeriale 2 ottobre 1968;

Decreta;

Articolo unico.

E' confermata, per il prossimo biennio di validità, la composizione del comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario (di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1966, modificato dal decreto ministeriale 2 ottobre 1968) nelle persone dei componenti già nominati con i richiamati decreti ministeriali 8 aprile 1969, 12 giugno 1970 e 1° dicembre 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 332

(7278)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Modificazione del decreto ministeriale 15 maggio 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, concernente l'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale;

Considerato che il trattamento economico da corrispondere ai presidenti, ai commissari ed al personale non insegnante per gli esami di maturità professionale deve essere pari a quello corrisposto per gli altri esami di maturità;

Decreta:

L'art. 9 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970, a decorrere dall'anno scolastico 1970-71, è sostituito dal seguente:

« Al presidente ed ai membri della commissione per gli esami di maturità, nonchè al personale esperto, estraneo alla pubblica amministrazione, ed al personale di segreteria e di servizio e comunque non insegnante impegnato negli esami predetti compete lo stesso trattamento economico previsto dalle norme vigenti in favore delle corrispondenti categorie per gli altri esami di maturità ».

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: MISASI

(7296)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 68/360 del 15 ottobre 1968, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 257 del 19 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, che ha modificato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, contenente norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee;

Attesa l'esigenza di stabilire le caratteristiche del modello della « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della C.E.E. »;

Decreta:

Il modello della « Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della C.E.E. » è stabilito in conformità alle caratteristiche di quello annesso al presente decreto.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: RESTIVO

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

RESIDENZE SUCCESSIVE

Residences successives
Aufeinanderfolgende Wonnorte
Achtereenvolgende woonplaatsen

1) Comune ....
(Comune - Gemeinde - Gemeente)

1) Via ....
(Rue - Strasse - Adres)

2) Comune ....
(Comune - Gemeinde - Gemeente)

2) Via ....
(Rue - Strasse - Adres)

1) Timbro dell'autorità di P. S. 2) Timbro dell'autorità di P. S.

AVVERTENZE

AVIS

ZUR BEACHTUNG

OPGELET
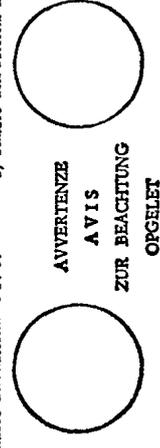
In caso di perdita o di deterioramento questo documento verrà sostituito. Nel caso di partenza definitiva dalla Repubblica dovrà essere consegnato all'autorità di P. S. Il titolare deve chiedere la proroga od il rinnovo prima della scadenza. Ogni falsificazione è punibile a termini di legge.

En cas de perte ou de détérioration, ce document sera remplacé et en cas de départ définitif de la Rèpubblique Italienne, il devra être remis à l'Autorité locale de Sûreté Pubblique. Le titulaire doit en demander la prorogation ou le renouvellement avant l'expiration de sa validitè. Toute falsification sera punie selon la loi.

Diese Erlaubnis wird im Falle des Verlustes oder der Beschädigung ersetzt, und bei der endgültigen Ausreise aus der Italienischen Republik muss sie der örtlichen Polizeibehörde ausgehändigt werden. Vor dem Erlöschen der Gültigkeit muss der Inhaber die Verlängerung oder Erneuerung beantragen. Jede Fälschung wird strafrechtlich verfolgt.

Bij verlies of beschadiging wordt dit document vervangen. Wanner houder de Italiaanse Republiek voorgoed verlaat dient de kaart bij de plaatselijke politie te worden ingeleverd. Verlenging of vernieuwing ervan dient door houder te worden aangevraagd woordat de geldigheidsduur is verstreken. Iedere vervalsing is strafbaar gesteld bij de wet.

REPUBBLICA ITALIANA

CARTA DI SOGGIORNO DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLA C.E.E.
CARTE DE SEJOUR DE RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.E.
AUFENTHALTSERLAUBNIS FÜR ANGEHÖRIGE EINES MITGLIEDSTAATS DER E.W.G.
VERBLIJFSKAART VAN EEN ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT DER E.E.G.

N. ....

La presente carta di soggiorno è rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) N. *1612/68 del Consiglio delle Comunità europee* del 15 ottobre 1968 e delle disposizioni prese in esecuzione della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968. Conformemente al disposto del regolamento di cui sopra, il titolare di questa carta ha il diritto di accedere alle stesse condizioni dei lavoratori italiani alle attività salarjali, nonché di esercitarle nel territorio italiano.

La présente carte est délivrée en application du règlement (CEE) N. 1612/68 du Conseil Communautés européennes du 15 octobre 1968 et des dispositions prises en exécution de la directive du Conseil du 15 octobre 1968. Conformément aux dispositions du règlement précité, le titulaire de la présente carte a le droit d'accéder dans les mêmes conditions que les travailleurs italiens aux activités salariées et de les exercer sur le territoire italien.

Diese Aufenthaltserlaubnis wird auf Grund der Verordnug (EWG) Nr. 1612/68 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 15 Oktober 1968 und der zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 15 Oktober 1968 eriassenen Vorschriften ausgestellt.

Gemäss der genannten Verordnung hat der Inhaber dieser Aufenthaltserlaubnis unter denselben Bedingungen wie die italienischen Arbeitnehmer das Recht auf Zugang zu Beschäftigungen in Lohn-oder Gehaltswerhältnis und auf deren Ausübung im italienischen Hobeitsgebiet.

Deze kaart is afgegeven uit hoofde van Verordening (EEG) N. 1612/68 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 oktober 1968 en van demaatregelen genomen ter uitvoering van de richtlijng van de Raad van 15 oktober 1968. Overeenkomstig bovengenoemde verordening heeft de houder van deze kaart het recht arbeid in loendienst te aanvaarden onder dezelfde voordaarden als Italiaanse werknemers en deze arbeid te verrichten op het Italiaanse grondgebied.

Rilasciata a .... il ....
(Délivrée - Ausgestellt - Afgegeven)

Valida fino al ....
(Valable jusq'au - Gültig bis - Gëldig tot)

L'Autorità di P. S.

....

Cognome ....
(Nom - Name - Naam)

Nome ....
(Prénoms - Vorname - Voornamen)

Cognome da nubile ....
(Nom de célibataire - Mädchenname - Meisjesnaam)

Data di nascita ....
Date de naissance - Geburtsdatum - Geboortedatum)

Luogo di nascita ....
(Lieu de naissance - Geburtsort - Geboorteplaats)

Cittadinanza ....
(Nationalité - Staatsangehörigkeit - Nationaliteit)

Residente a ....
(Résident à - Wohnort - Woonplaats)

Via ....
(Rue - Strasse - Adres)

Professione ....
(Profession - Beruf - Beroep)

FIGLI MINORI DEGLI ANNI 16 - Enfants d'âge non superieur à 16 ans Angehörigen unter 16 Jahren.

....
....
....
....

Timbro dell'autorità di P. S.

Timbro

FOTOGRAFIA

Foto del titolare della carta
Photo du titulaire
Lichtbild des Inhabers
Foto van houder

FIRMA DEL TITOLARE

....
Signature du titulaire
Unterschrift des Inhabers
Handtekning van houder

TIMBRO DELL'AUTORITA' DI P. S.

Timbro

PROROGA DI VALIDITA'
Prorogation de validité
Gültigkeitsverlängerung
Verlenging van geldigheidsduur

Prorogata sino al ....
(Prorogé jusqu'au - Verlangert bis - Verlengd tot)

Firma e timbro dell'autorità di P. S.

Timbro

Data ....
(Date - Datum - Datum)

....

SCHEDA PER GLI ATTI

Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della C.E.E.

Rilasciata a .... il ....

Valida fino al ....

Cognome ....

Nome ....

Cognome da nubile ....

....

Data di nascita ....

Luogo di nascita ....

Cittadinanza ....

FOTOGRAFIA

Luogo di provenienza ....

Residente a ....

Via ....

Professione ....

Prorogata sino a ....

Residenza successiva ....

FIGLI MINORI DEGLI ANNI 16

....
....
....

(7545)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Callegari & Ghigi di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Callegari & Ghigi di Ravenna ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Callegari & Ghigi di Ravenna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1969, con il quale, tra gli altri, il dott. Gaetano Fanelli è stato nominato consigliere di amministrazione dell'istituto suddetto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il quadriennio 1969-1972;

Considerato che il citato dott. Gaetano Fanelli ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro essendo cessato dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la designazione effettuata in conseguenza dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Fernando Montagnani è nominato consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Gaetano Fanelli, dimissionario.

Il predetto sig. Montagnani resterà in carica per il restante periodo del quadriennio 1969-1972 di cui al decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7137)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1971.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ed in particolare l'articolo 11 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1968, con il quale è stato nominato, per la durata di un quadriennio, il collegio dei sindaci della Cassa sopra citata;

Considerato che il sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dott. Ulisse Coletta è deceduto;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del dott. Coletta con il dott. Augusto Terzo;

Decreta:

Il dott. Augusto Terzo è nominato membro effettivo del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Ulisse Coletta, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7201)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1971.

Valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricati della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricati della provincia di Genova, è determinato in L. 10.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7138)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1971.

Valore convenzionale della mensa e dei generi in natura sostitutivi somministrati al personale dipendente da aziende industriali della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa aziendale e dei generi in natura sostitutivi, somministrati al personale dipendente dalle aziende industriali, operanti nella provincia di Treviso è determinata come segue:

per la somministrazione di un piatto: L. 40 al giorno;

per la somministrazione di due piatti: L. 100 al giorno.

Roma, addì 24 agosto 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7140)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1971.

Valutazione della mensa e dei generi in natura sostitutivi somministrati al personale dipendente dalle aziende industriali della provincia di di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa e dei generi in natura sostitutivi, somministrati al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Savona, è determinata come segue:

per la somministrazione di un piatto: L. 40 giornaliere;

per la somministrazione di due piatti: L. 80 giornaliere.

Roma, addì 24 agosto 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7141)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1971.

Valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricati della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricati della provincia di Varese, è determinato ai fini contributivi in L. 9000 mensili.

Roma, addì 24 agosto 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1971 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:

Brasile .	Lit. 157.000
Plata	» 169.000

Centro America-Sud Pacifico:

La Guaira .	Lit. 154.000
Barranquilla-Cristobal	» 168.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 208.000
Callao-Habana-Acapulco .	» 226.000
Valparaiso ed altri scali del Cile .	» 256.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit. 158.000
Durban .	» 162.000
Beira	» 168.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit. 314.000
Melbourne-Adelaide . .	» 322.000
Sydney	» 331.000
Brisbane	» 339.000
Cairns .	» 350.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile .	Lit. 149.000
Plata .	» 160.000

Centro America-Sud Pacifico:

La Guaira	Lit. 147.000
Barranquilla-Cristobal	» 159.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 199.000
Callao-Habana-Acapulco . . .	» 215.000
Valparaiso ed altri scali del Cile .	» 244.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown .	Lit. 148.000
Durban	» 152.000
Beira	» 157.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit. 288.000
Melbourne-Adelaide . . .	» 299.000
Sydney	» 305.000
Brisbane .	» 310.000
Cairns .	» 321.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000, 25.000, 27.000, 29.000, per le sistemazioni in cabine uomini, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 35.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 47.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000, 24.000, 27.000, 30.000, 33.000 rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 39.000, 51.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000, 23.500, 26.000, 28.500, 31.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 37.000, 49.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. — Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 5.000, per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopra specificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

c) Lit. 33.000, 35.000, 37.000, 39.000, per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 57.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000, 34.000, 37.000, 40.000, 43.000, rispettimente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 49.000, 61.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000, 33.500, 36.000, 38.500, 41.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 47.000, 59.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 3 agosto 1971

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
PINNA CABONI

(7596)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Roma

Con decreto 8 giugno 1971, n. 311, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo fosso della Cecchignola, tra via Colle delle Streghe e ponte Buttero, in comune di Roma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 878, mappale 22½ della superficie di mq. 1920 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 giugno 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7211)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Gubbio

Con decreto 19 aprile 1971, n. 69, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno liberato dalle acque del torrente Camignano, in comune di Gubbio (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 257, particelle 93 (mq. 840) e 92 (mq. 4240) della superficie complessiva di mq. 5080 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 settembre 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7205)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Stefano di Cadore

Con decreto 19 aprile 1971, n. 87, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto del torrente Padola in comune di S. Stefano di Cadore (Belluno) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30, mappali 296, 353 e 354 della superficie complessiva di mq. 330 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 aprile 1970 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7206)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio speciale per la bonifica di Arneo, con sede in Nardò

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 836, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno u.s., è stato ampliato il comprensorio del consorzio speciale per la bonifica di Arneo, con sede in Nardò (Lecce), mediante l'aggregazione di un territorio di Ha 41.128.26.77, preliminarmente classificato con il decreto stesso fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, nonchè di un ulteriore territorio di Ha 26.520 già classificato di bonifica.

(7147)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nei comuni di S. Ginesio e Ripe S. Ginesio

Con decreto ministeriale 24 luglio 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita nei comuni di S. Ginesio e Ripe S. Ginesio (Macerata) e meglio specificata nella documentazione in atti la cui superficie è di ha. 513 circa i cui confini sono così delimitati:

« Iniziando in prossimità di Torre di Morro, a circa ml. 60 dalla strada provinciale Faleriense-Ginesina, sulla vicinale che si riversa sul torrente Entogge (V. planimetria; punto n. 1) e percorrendo tutta quest'ultima, si incrocia il torrente suddetto in prossimità: Casa Porzi (punto n. 2); di qui proseguendo lungo detto torrente si imbocca, al punto n. 2-*bis*, la costruenda strada intercomunale delle Entogge della quale una volta percorso l'ultimo, attuale tratto di circa ml. 750, si raggiunge nuovamente lo stesso torrente (punto n. 3). Da questo ultimo punto, la delimitazione segue ancora il torrente Entogge fino al punto n. 4, da dove risalendo le falde della collina a mezzo della strada consorziale di San Giorgio, si incrocia la strada comunale dei Monti, in territorio di Ripe S. Ginesio (punto n. 5). Da quest'ultimo punto percorrendo, a sud, e la suddetta strada dei Monti e la successiva, detta della Lagua, in comune di S. Ginesio, si raggiunge il punto di partenza dopo superati i punti: 6, 7 e 8 e cioè: Casa Formica; bivio per Ripe S. Ginesio; San Savino ».

(7188)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nei comuni di Peglio, Lunano e Urbino

Con decreto ministeriale 24 luglio 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di «Paganica», sita nei comuni di Peglio, Lunano e Urbino, in provincia di Pesaro Urbino, i cui confini sono così delimitati:

Nord-est: dal fiume Paglia presso Cà Miniera e Cà Raschiello;

Sud-est: da Cà Raschiello all'incrocio della strada comunale Peglio-Paganico col fosso di Mulinello;

Sud-ovest: dall'incrocio della strada comunale Peglio-Paganica col fosso del Mulinello a Paganica;

Nord-ovest: da Paganica al Ponte sul fiume Paglia presso Lunano.

(7186)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nelle provincie di Vercelli e Torino

Con decreto ministeriale 24 luglio 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi nella zona del lago di Vivarone nelle provincie di Vercelli e Torino, i confini della quale sono delimitati dal pelo delle acque del lago stesso.

(7187)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nei comuni di Godiasco e Ponte Nizza

Con decreto ministeriale 24 luglio 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in località « Monte Calcinera » (Pavia) nei comuni di Godiasco e Ponte Nizza della estensione di ha. 500 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

sud: da frazione Monsumà a Lumello;

est: da Lumello a rio Stessano fino a Monte Calcinera;

nord: da Monte Calcinera a cà Rebaschi fino a Cerreto Superiore:

Ovest: da Cerreto Superiore a frazione Monsumà.

(7189)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale addì 23 luglio 1971 viene prorogata fino al 31 dicembre 1971 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia ed il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 26 gennaio 1970.

Con lo stesso decreto viene altresì fatto obbligo al Commissario governativo di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui ai capoversi 2 e 3 dell'art. 2364 dello stesso codice.

(7261)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di detonatori da mina

I detonatori da mina denominati:

« detonatore ordinario Herica »,

« detonatore elettrico istantaneo o ritardo 0 »,

« detonatore elettrico ritardato »,

« detonatore elettrico microritardato (o corto ritardo) »,

fabbricati dalla ditta Davey-Bickford-Smith presso lo stabilimento di Hery (Francia) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7262)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Marmisti G. Piatti », con sede in S. Ambrogio Valpolicella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 luglio 1971, il dott. Natale Pisa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Marmisti G. Piatti », con sede in S. Ambrogio Valpolicella (Verona), in sostituzione del dott. Renzo dalla Montà, deceduto.

(7212)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Pian della Mussa fonte Sauzè »

Con decreto n. 1165 del 23 luglio 1971 il sig. Castagneri Ros Giovanni, domiciliato in Balme frazione Cornetti (Torino) e stabilimento in Balme è stato autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Pian della Mussa fonte Sauzè » che sgorga dalla sorgente omonima sita nel territorio del comune di Balme (Torino).

L'acqua minerale naturale sarà imbottigliata in bottiglie di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro, un quarto di litro contrassegnati da etichette rettangolari suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro di sinistra su fondo giallo sono riportate le analisi chimica e chimico-fisica eseguite nell'istituto di chimica dell'Università di Torino e il risultato dell'analisi batteriologica eseguito nell'istituto d'igiene dell'Università di Torino; nel riquadro di destra, su fondo giallo, è riportato il giudizio clinico sull'azione diuretica provocata dall'acqua, espresso dal direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Torino, numero e data del decreto di autorizzazione. Al centro figura un paesaggio montano con il nome dell'acqua e la località della sorgente.

Un esemplare della etichetta autorizzata è allegata al decreto di autorizzazione.

(7163)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Sangermano »

Con decreto n. 1166 del 23 luglio 1971 la S.p.a. dell'Acqua minerale di San Michele, con sede in Napoli, via Orazio, 35, è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Sangermano » nel modo seguente: Nella parte centrale dopo le parole « Acqua Minerale Naturale » « Leggera Purissima » saranno aggiunte le indicazioni seguenti: « Indicata nell'alimentazione infantile e negli stati di lieve dispepsia ».

Nell'angolo in basso a destra in riquadro limitato da riga di colore nero figurerà la seguente scritta: « Contenuto .... (in volume), la bottiglia è gratuita (non si restituisce) ».

Il tutto conforme all'originale allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni stabilite nel precedente decreto e nonchè le diciture riportate sugli stampati precedentemente autorizzati.

(7162)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « La Vittoria »

Con decreto n. 1167 del 23 luglio 1971 la società Birra Aosta R. Vincent e C. s.a.s., con sede in Aosta, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contraddistinguono le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « La Vittoria » di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 4 marzo 1926.

Le modifiche riguardano l'aletta sinistra della etichetta nella quale restano le indicazioni terapeutiche, e le qualità salienti dell'acqua minerale e la precisazione che trattasi di acqua filtrata, viene aggiunto il giudizio di purezza batteriologica espresso dal prof. Gian Carlo Vanini direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino in data 1970. Nella aletta di destra l'analisi chimica eseguita nel 1923 da analisti del laboratorio chimico batteriologico del comune di Torino è sostituita dalla nuova analisi eseguita nel 1970 dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto chimico dell'Università di Torino. Nel medaglione centrale resta invariato, al centro, il paesaggio di Courmayeur mentre la scritta circolare è modificata in « Acque Minerali Courmayeur Aosta ».

Il collarino nell'aletta di sinistra riporta le date delle analisi eseguite in passato, nell'aletta di destra è aggiunto l'anno 1687, l'ovale al centro resta invariato per i disegni e riporterà la data e il numero della autorizzazione attuale.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Resta invariato quanto altro prescritto con il decreto del Ministero dell'interno in data 4 marzo 1926 (forma, volume, materiale dei recipienti adottati).

(7165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1971

Dollaro USA	620,62
Dollaro canadese	611,575
Franco svizzero	152,60
Corona danese	82,807
Corona norvegese	87,472
Corona svedese	120,235
Fiorino olandese	177,405
Franco belga	12,506
Franco francese	112,597
Lira sterlina	1.501,20
Marco germanico	181,70
Scellino austriaco	24,925
Escudo portoghese	21,835
Peseta spagnola	8,932

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1971-72, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 251;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1971-72:

Presidente:

Mettimano Alessandro, generale di divisione aerea in s.p.e.

Membri:

Pistone Otello, generale di brigata aerea in s.p.a.d.;
Rea Alberto, maggiore gen. A.A.r.s. in s.p.a.d.;
Frustaci Mario, colonnello A.A.r.n.n. in s.p.a.d.;
Straulino Luigi, colonnello A.A.r.s. in s.p.e.;
Zanusso Guido, colonnello A.A.r.s. in s.p.e.;
Barbati Nicola, colonnello A.A.r.s. in s.p.a.d.;
Rispoli Fortunato, tenente collonnello G.A.r.f. in s.p.e.;
Marchetti prof. Luigi;
Paone prof. Luigi;
Badolati prof. Ennio;
Pantaleo prof. Tito, supplente.

Segretario senza voto:

Cerreto Luigi, maggiore A.A.r.s. in s.p.e.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi delle lingue estere a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiali e professori:

Ten. colonnello C.C.r.c. in s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Tenente A.A.r.s. in s.p.e. Ponticiello Salvatore, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese e spagnola;

Nigri prof. Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 363

(7228)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1970, registro n. 44 Difesa, foglio n. 383, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971 con il quale si è provveduto ad adeguare il suddetto bando di concorso alle nuove norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e conseguentemente a confermare a dodici i posti da conferire ed a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in questione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1966, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970, e modificato con decreto ministeriale 26 maggio 1971, è così composta:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato, *presidente*;

De Angelis prof. Giorgio, ordinario di chimica analitica presso l'Università di Roma, *membro*;

Maura prof. Giancarlo, libero docente di chimica applicata presso l'Università di Roma, *membro*;

Vaccaro dott. Fausto, ispettore generale chimico, *membro*;

Genova dott. Natale, chimico capo reparto, *membro*;

Contadini prof. Lucio, incaricato di lingua tedesca presso l'Università di Roma, *membro aggiunto* per la prova di lingua tedesca;

Lentini dott. Alfonso, direttore di sezione, *segretario*.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1971
Registro n. 40 Difesa, foglio n. 189

(7149)

Modifica alla composizione della commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970, registro n. 24 Difesa, foglio n. 68;

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, con il quale è riaperto il termine di presentazione delle domande, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971, registro n. 1 Difesa, foglio n. 206;

Visto il decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1971, registro n. 2 Difesa, foglio n. 186;

Considerato che il col. A.A.r.n. normale in S.P.A.D. Frustaci Mario, membro per gli esami di navigazione e meteorologia, non potrà esplicare tale incarico per sopravvenuti motivi di salute, e che è necessario provvedere alla nomina di un membro supplente per assicurare la regolarità dei lavori della commissione, anche in caso di ulteriori assenze di qualche membro della medesima;

Decreta:

Art. 1.

Il colonnello A.A.r.n. normale in S.P.A.D. Frustaci Mario, membro per gli esami di navigazione e meteorologia, è sostituito in detto incarico dal colonnello A.A.r.n. normale in s.p.e. La Rovere Virgilio.

Art. 2.

Il colonnello A.A.r.n. normale in P.A. tratt. Sbriccoli Arnaldo è nominato membro supplente della commissione indicata in preambolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1971
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 63

(7227)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 8 sanità, foglio n. 160, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, e composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, *presidente;*

Ponci prof. Riccardo, ordinario (ex coeff. 700) di chimica farmaceutica applicata nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Parma;

Milone prof. Mario, ordinario (ex coeff. 1040) di chimica generale ed inorganica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Torino;

Calò prof. Aldo, capo dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Monacelli prof. Riccardo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, *membro aggiunto;*

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, *membro aggiunto.*

Sono nominati membri supplenti:

Giuliano prof. Raffaele, ordinario (ex coeff. 970) di chimica farmaceutica e tossicologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Bucci prof. Felice, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nalini, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 250.000 (duecentocinquantamila) graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1971,
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 344

(7268)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1969, registro n. 9, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1970, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 20 aprile 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale i posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, sono stati elevati da tredici a quindici;

Visto il decreto in data 20 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 283, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera con la quale il dott. Federico Piccoli rinuncia all'incarico di componente della commissione esaminatrice per ragioni di salute;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Luigi Giannico, medico provinciale capo del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Federico Piccoli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1971
Registro n. 6, *foglio n.* 339;

(7266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 9, foglio n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215, del 27 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 6, foglio n. 56, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso sopra citato;

Viste le designazioni effettuate, con nota n. 00580 del 20 gennaio 1971 del Ministero della pubblica istruzione per la nomina dei due membri, professori di materie giuridiche ed economiche;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Caponetto comm. Claudio, direttore generale;

Membri:

Pistone dott. Aristide, direttore capo;

Di Stefano dott. Carlo, direttore capo;

Mancinelli prof. Mario, titolare di materie giuridiche ed economiche;

Sistopaoli prof. Claudio, titolare di materie giuridiche ed economiche;

Del Vecchio dott. Nicola, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Registro n. 8 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 301

(7267)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Il supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 26 luglio 1971 pubblica il decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno stesso anno, registro n. 20, foglio n. 353, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1970.

(7303)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Comunicato relativo al concorso pubblico nazionale tra artisti italiani per la ideazione e realizzazione del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Montescudo.

Si rende noto che con decreto provveditoriale n. 13894 in data 26 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1971, registro n. 3, foglio n. 7, è stato modificato l'art. 5 del bando di concorso pubblico nazionale fra artisti italiani per la ideazione e realizzazione del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Montescudo (Forlì) come segue: « Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione nominata dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna di Bologna ».

(7144)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria, specializzato.

Nel Bollettino ufficiale n. 14 del 31 luglio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1971, registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 61, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria, specializzato, (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di montatore motorista « di p. », bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1969.

(7293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di geometra e perito in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 8 Interno, foglio n. 391, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) della protezione civile e dei servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Oriani dott. ing. Giuseppe, ispettore generale capo della protezione civile e dei servizi antincendi.

Componenti:

Mercadante dott. Vito, vice prefetto in servizio presso la protezione civile e dei servizi antincendi;

Campanella dott. ing. Francesco, ispettore superiore del ruolo tecnico della protezione civile e dei servizi antincendi;

Parcu prof. Antonio, ordinario di « lettere e storia » presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Roma;

Emanuelli prof. Franco, ordinario di « elettrotecnica generale e misure elettriche » presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei ».

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Terzani Ruben direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e della legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul capitolo 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1971 (spesa presunta L. 1.200.000).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1971

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1971
Registro n. 16 Interno, foglio n. 20

(7191)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2176 del 20 luglio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 1100 del 22 marzo 1971 e successivamente modificata con decreto n. 3095 del 1° luglio 1971;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla citata commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Duner Mario	punti	73.040
2. Melega Luigi	»	69.148
3. Bezzi Bruno	»	66.196
4. Cabianca Giorgio	»	64.754
5. Culatti Ferruccio	»	63.014
6. Biasin Dino	»	60.296
7. Prearo Giampietro	»	53.646
8. Di Bello Pasquale	»	53.111
9. Donzelli Mario	»	52.000
10. Salvalaggio Manfredo	»	51.590
11. De Stefani Carlo	»	48.307

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, esposto all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 22 luglio 1971

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alla premessa, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Duner Mario: Fratta Polesine (condotta unica);
2) Melega Luigi: Lendinara (2ª condotta);
3) Bezzi Bruno: Fiesso Umbertiano (condotta unica);
4) Cabianca Giorgio: Polesella (condotta unica);
5) Culatti Ferruccio: Bellombra (Adria);
6) Biasin Dino: Oca (Taglio di Po);
7) Prearo Giampietro: Gnocca (Porto Tolle).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati

Rovigo, addì 22 luglio 1971

Il medico provinciale: STERRANTINO

(7150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1409 in data 22 aprile 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in Provincia di Ravenna al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1410 in lata 22 aprile 1971, con il quale vengono assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso in base alle preferenze espresse dai partecipanti al concorso stesso;

Vista la nota n. 1058 datata 18 maggio 1971, con la quale il sindaco di Casola Valsenio comunica che il dott. Dal Monte Antonio di Massalombarda, al quale era stata partecipata la nomina a medico condotto della condotta n. 2 mediante lettera RRR n 1143 dell'11 maggio 1971 con invito ad assumere servizio entro il 26 maggio 1971, ha fatto pervenire una lettera datata 14 maggio 1971 di rinuncia al posto vinto per concorso;

Vista la nota n. 1286 datata 19 giugno 1971, con la quale il sindaco di S. Agata sul Santerno ha comunicato che il dott. Tommaso Biscotti ha rinunciato in data 1° giugno 1971 alla condotta medica di quel comune;

Visto l'ordine della graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I medici sotto segnati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate, in sostituzione del dott. Antonio Dal Monte rinunciatario per la sede di Casola Valsenio e del dott. Tommaso Biscotti rinunciatario per la sede di S. Agata sul Santerno:

1) Dal Monte Antonio: condotta medica di S. Agata sul Santerno;
2) De Petro Biagio: 2ª condotta medica di Casola Valsenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ravenna e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 21 luglio 1971

Il Medico provinciale

(7274)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 23 aprile 1970, n. 2515, con il quale fu indetto pubblico concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1971, n. 6987, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1971, n. 3898, relativo alla ammissione delle ostetriche che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso stesso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formulazione della graduatoria delle idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in premessa indicato:

1. Cignolini Elda	punti	70,785
2. Mestriner Gabriella	»	66,050
3. Zanella Alda	»	63,377
4. Zancanaro Iva	»	57,727
5. Simighini Ima	»	56,152

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Treviso, addì 20 luglio 1971

Il medico provinciale: LIONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 luglio 1971, n. 4571, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso pubblico per la copertura di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza con cui le candidate hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Le sottoelencate candidate, classificatesi nell'ordine nella graduatoria delle idonee in premessa indicata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Cignolini Elda: consorzio Salgareda-Ponte di Piave;
2) Mestriner Gabriella: Codognè;
3) Zanella Alda: Godega S.U.;
4) Zancanaro Iva: Loria;
5) Simighini Ima: consorzio Cison di V.-Revine Lago.

Art. 2.

Le amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina delle vincitrici della rispettiva condotta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Treviso, addì 20 luglio 1971

Il medico provinciale: LIONETTI

(7153)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3298 del 10 settembre 1970 e del 30 settembre 1970, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte mediche di Acquasanta Terme 2ª condotta, Amandola 2ª condotta, Comunanza 2ª condotta, Falerone 1ª condotta, Fermo 1ª condotta, Montappone, Montedinove, Montegiberto, Montemonaco, Monturano, Montevidon Combatte, vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1969;

Attesa la necessità di provvedere con urgenza alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ascoli Piceno e dell'ordine dei medici;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse si compone come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Gavina dott. Vittorio, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Pesaro;

Meloni dott. Fausto, vice prefetto ispettore p.g. in servizio presso la prefettura di Ascoli Piceno;

Peruzzo prof. dott. Luciano, primario chirurgo di ruolo presso l'ospedale generale provinciale di Fermo;

Natali prof. dott. Pio, primario medico di ruolo presso l'ospedale generale provinciale di Fermo.

Segretario:

Sisto dott. Michele, funzionario del Ministero della sanità appartenente alla carriera direttiva amministrativa.

La suddetta commissione sarà integrata dal componente di cui alla lettera *D* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, non appena le giunte comunali interessate avranno provveduto ad effettuare, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220, le segnalazioni di competenza sulla terna fornita dall'ordine dei medici della provincia.

Ascoli Piceno, addì 10 luglio 1971

Il medico provinciale: VISCOMI

(7152)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.